

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) FORGIONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) IMBURGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) DI STEFANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANTONIO FORGIONE

Seduta del 14/11/2024

FATTO

Parte ricorrente, dopo aver infruttuosamente presentato reclamo all'intermediario chiamato nel presente procedimento, adisce l'ABF lamentando che, in un finanziamento mediate cessione del quinto dello stipendio, documentato da un contratto stipulato nell'anno 2019 e che prevedeva che la restituzione delle somme date a mutuo avvenisse mediante il termine di centoventi rate mensile, ed estinto anticipatamente nell'anno 2023 con il pagamento della cinquantesima rata, non sono stati correttamente restituiti gli oneri connessi al finanziamento, pagati per intero ed anticipatamente, per spese di istruttoria e commissione di intermediazione creditizia, limitatamente al rateo di competenza delle rate a scadere. La parte chiede, inoltre, il rimborso quote versate all'intermediario in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza. Nonché il rimborso della commissione di estinzione anticipata e degli interessi legali sulle somme da liquidare in proprio favore e delle spese di assistenza professionale.

L'intermediario, depositando le proprie controdeduzioni, contesta la ricostruzione del ricorrente, argomentando che a questi – a seguito dell'estinzione anticipata – spetta soltanto il rimborso delle spese che erano già state restituite, come dettagliato nel conteggio estintivo. La parte eccepisce la non rimborsabilità delle commissioni di intermediazione, prospettandone la natura *recurring*, e non incassati dalla stessa, bensì dal mediatore creditizio, soggetto terzo rispetto al rapporto di finanziamento, per l'attività prodromica al perfezionamento del contratto ed a seguito di specifico incarico conferito

direttamente dal cliente. L'intermediario eccepisce altresì la non rimborsabilità delle commissioni di istruttoria, poiché, come dettagliato nel contratto, si riferiscono ad attività preliminare alla erogazione del credito ed hanno, quindi, natura non *recurring*. L'intermediario contesta la richiesta di rimborso delle quote trattenute in eccedenza, in quanto infondata. In ordine alla richiesta di rimborso dei diritti di estinzione, la parte rileva che il conteggio estintivo, oltre che giustificato sul piano strettamente economico, è stato computato in conformità a quanto previsto dalla legge. La parte, infine, si oppone alla richiesta di rimborso delle spese legali, sull'assunto che la materia trattata non appare particolarmente complessa e che le controversie sul tema abbiano ormai un innegabile carattere seriale.

DIRITTO

L'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'intermediario è infondata. A ben vedere, l'indebito lamentato dal ricorrente si è realizzato nel momento in cui, all'atto dell'estinzione anticipata del finanziamento, la restituzione delle somme per oneri connessi al credito è avvenuta per una misura che la parte reputa inadeguata. Dato che è stato l'intermediario chiamato nella presente procedura a liquidare il rateo delle spese da rimborsare e incassare quanto necessario per estinguere il finanziamento, detratte le spese non più dovute, ne segue che sussiste la legittimazione dell'intermediario stesso a resistere nel presente procedimento.

Sebbene il contratto sia stato stipulato nell'anno 2019, sussiste il diritto del consumatore alla restituzione di quanto rivendicato con il ricorso. L'articolo 11 *octies* del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 ed entrato in vigore dal 25 luglio 2021, aveva modificato l'articolo 125 *sexies* del TUB prevedendo che soltanto per i contratti stipulati dopo la suddetta data di entrata in vigore della legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, spetti al consumatore il rimborso *"in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte"*. Diversamente, per i finanziamenti stipulati prima della data di entrata in vigore della nuova disciplina, la norma disponeva che continuasse ad applicarsi *"l'articolo 125 sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti"*.

La norma, tuttavia, è stata oggetto di eccezione di legittimità costituzionale e la Corte, con la sentenza n. 263/2022, ha rilevato preliminarmente che: *"La citata sentenza Lexitor ha ispirato, in Italia, un numero cospicuo di pronunce dell'ABF e della giurisprudenza di merito, le quali hanno applicato l'art. 125 sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza della Corte di giustizia. In particolare, si è ritenuto che, pur sussistendo una differenza lessicale fra la versione italiana dell'art.16, paragrafo 1, della direttiva e l'art. 125 sexies, comma 1, t.u. bancario, a tale differenza non potesse «ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo» (ABF, collegio di coordinamento, decisione n. 26525 del 2019). Si è, dunque, escluso che l'interpretazione in senso conforme alla sentenza Lexitor dell'art. 125 sexies, comma 1, t.u. bancario potesse tradursi in una interpretazione contra legem, non ravvisandosi una violazione del dato testuale. La conclusione è stata, pertanto, nel senso di una interpretazione conforme alla ricostruzione offerta dalla Corte di giustizia dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, senza che a ciò potesse ostare neppure l'esigenza di adattare il criterio di calcolo della riduzione alla peculiarità dei costi up-front, avendo la direttiva armonizzato solo il metodo*

della riduzione, ma non anche il profilo sopra richiamato”. Svoltata tale premessa, la Corte Costituzionale ha quindi affermato che: *“Si deve allora concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse contra legem e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia”*, dichiarando l'illegittimità costituzionale della predetta norma, limitatamente alle parole *“e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia”*.

Alla luce della descritta decisione, i Collegi territoriali ABF hanno ritenuto che non sussistano ragioni per discostarsi dai principi già espressi con la decisione del collegio di Coordinamento ABF n. 26525/19, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima del 25 luglio 2021, data di entrata in vigore del richiamato decreto 73/2021. In particolare, il collegio di Coordinamento aveva chiarito che: *“il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”* e che *“il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”*.

Tali principi rimangono invariati anche a seguito della conversione in legge del D.L. 10 agosto 2023, n. 104, il cui articolo 27 ha modificato l'articolo 11 *octies* del decreto 73/2021, sostituendo i periodi secondo e seguenti del comma 2 come segue: *“Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125 sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte.”*

Dedotta l'esistenza del diritto del ricorrente a ricevere la restituzione del rateo delle spese connesse al finanziamento, rimane da determinarne la loro natura, immediata o ricorrente, al fine di applicare il corretto criterio di restituzione e, quindi, liquidarne correttamente la relativa misura. A tal proposito, la lettura della documentazione contrattuale in atti fa osservare che la disciplina delle spese di istruttoria elenca esclusivamente attività preliminari alla conclusione del contratto, e ciò fa seguire che esse hanno natura *up front*. Similmente, i costi di intermediazione hanno natura *up front*, poiché il contratto relativo al finanziamento fa un espresso rinvio al conferimento dell'incarico all'intermediario del credito e questo contiene la descrizione di attività circoscritte alla fase preliminare del contratto. In conseguenza di ciò, tali spese sono da imputare alle singole rate secondo il criterio della curva degli interessi e ciò, ricordando l'importo originariamente concordato per tali spese, il numero delle rate di ammortamento complessive e delle rate residue, conduce a determinare la misura del residuo credito in € 199,74, per le spese di istruttoria e di € 498,64 per le spese di intermediazione. Il totale dovuto si determina pertanto in € 698,30.

Sulla suddetta ultima somma devono essere calcolati i richiesti interessi, nella misura del tasso legale dalla data del reclamo a quella dell'effettivo soddisfo.

La richiesta avanzata dal ricorrente relativa al rimborso delle eventuali rate di ammortamento del prestito corrisposte in eccesso non può trovare accoglimento, essendo priva di elementi probatori idonei a sostenerne la fondatezza.

Parimenti, la domanda di restituzione della commissione per estinzione anticipata non è suscettibile di accoglimento. Dagli atti emerge che la durata residua del contratto supera

un anno e non risulta alcuna circostanza idonea a configurare un'ipotesi di esclusione dell'indennizzo spettante all'intermediario, ai sensi dell'articolo 125 *sexies*, comma 5. Con riferimento alla misura della penale in esame, si osserva che essa è pari all'uno per cento del debito residuo riportato nel conteggio estintivo. Alla luce di quanto sopra esposto e richiamando il principio espresso dal Collegio di Coordinamento dell'ABF nella decisione n. 5909/20, secondo cui *"la disposizione di cui all'art. 125-sexies, comma 2, T.U.B., in merito all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento, deve essere interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista contrattualmente entro i limiti di legge è dovuta, salvo che il ricorrente non dimostri che, nel caso concreto, l'indennizzo richiesto sia privo di giustificazione oggettiva; restano comunque salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo previste dall'art. 125-sexies, comma 3, T.U.B."*, si deve concludere che la richiesta del ricorrente per la restituzione di tale penale non può essere accolta.

La richiesta per il ristoro delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, in quanto non sussiste l'obbligo di patrocinio da parte di un professionista nei procedimenti davanti all'ABF ed, inoltre, tale domanda non era stata formulata nel reclamo.

rate complessive	120	rate scadute	50	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	70	TAN	3,80%						
Denominazione voci		% rapportata al TAN	35,99%						
Spese di istruttoria pratica				555,00 €	Up front	Curva degli interessi	199,74 €		199,74 €
Costi di intermediazione				1.385,50 €	Up front	Curva degli interessi	498,64 €		498,64 €
Totale									698,38 €

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 698,38, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI